

	Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore, ai	
	sensi del decreto sindacale di nomina n., che nel contesto dell'Atto verrà	
	chiamato per brevità "Comune";	
	e	
	2., C.F. con sede legale in,	
	Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig nato a	
 il in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non revocata,	
	come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per	
	brevità "Appaltatore".	
	(in caso di procuratore)	
	2., C.F., con sede legale in,	
	Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig., nato a	
 il, firma digitale intestata arilasciata	
	da n. valida sino al..... e non	
	revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta	
	società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa	
	Sig. a mezzo di atto pubblico / scrittura privata	
	autenticata del Notaio Dott. repertorio n.	
	del registrato all'Ufficio di in data	

 al n. serie che in originale/in	
	copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, che è allegata	
	al presente atto sotto la lettera per formarne parte integrante e sostanziale.	
	La suddetta società nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche	
	"Appaltatore".	
	(in caso di raggruppamento temporaneo)	
	2., C.F., con sede legale in,	
	Via n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
, in persona del Sig, nato a	
 il, in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a, rilasciata da	
 n. valida sino al e non revocata,	
	come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo	
	– gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla	
	mandante _____, C.F., con	
	sede legale in, Via n.,	
	iscrizione alla Camera di Commercio di, in persona	
	del Sig, nato a il in qualità di	
 e legale rappresentante, firma digitale intestata a	
	rilasciata da n. valida sino al..... e	
	non revocata, e dalla mandante	

	_____, C.F., con sede legale in, Via	

 n., iscrizione alla Camera di Commercio di	
 in persona del Sig., nato a	
 il, in qualità di e legale	
	rappresentante, firma digitale intestata a rilasciata da	
 n. valida sino al.....e non revocata,	
	giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto	
	pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in _____	
	Dott. _____ repertorio n. _____	
	del _____ registrato/a all'Ufficio di _____	
	in data _____ al n _____ serie	
	_____ che in originale/copia certificata	
	conforme all'originale in data _____ dallo stesso	
	notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera	
	_____ per formarne parte integrante e	
	sostanziale, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità	
	anche "Appaltatore".	
	Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le	
	obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario	
	rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di	
	identità n. rilasciata dal Comune di e valida fino	
	al e che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del	
	quale	
	PREMETTONO CHE	

	presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto	
	con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le	
	clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.	
	<i>Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :	
	1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono,	
	altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, l'Offerta	
	tecnica.....;	
	2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto	
	nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con	
	l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:	
	a) dall'offerta tecnica e economica presentata in sede di gara;	
	b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione	
	registro generale n. del	
	c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al	
	D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.	
	n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della	
	pubblica amministrazione;	
	d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;	
	e) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal Piano per la	

	contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero	
	parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un	
	lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al	
	sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei	
	rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.	
	Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o	
	modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione,	
	conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016,	
	nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.	
	3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra	
	rappresentato/a, accetta, la gestione del servizio psico-sociale per la famiglia e tutela	
	minori come meglio specificato nel capitolato, da erogare, a misura, con le	
	modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'offerta tecnica	
	presentata. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale	
	cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al presente atto per costituirne	
	parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui	
	ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente	
	contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a	
	prestare e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie	
	dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato e nell'offerta tecnica.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e patti	
	previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro n.	
 Del e composto dai seguenti elaborati: <i>da adattare o</i>	

	migliorie/soluzioni/strumenti devono essere immediatamente rimossi dall'appaltatore.	
	L'appaltatore prende atto e accetta che il Comune non garantisce l'utilizzazione di	
	tutto il monte ore quantificato nel capitolato cui si rinvia, essendo questo frutto di una	
	stima elaborata al meglio delle conoscenze del Comune, il quale richiederà	
	l'attivazione dei servizi e delle attività , ove necessario, fino alla concorrenza del	
	corrispettivo massimo complessivo di cui oltre . I servizi e le attività dovranno essere	
	eseguiti nei luoghi previsti dal capitolato cui si rinvia. La designazione del Direttore	
	dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50/2016 e il nominativo del	
	Responsabile dell'appalto previsto dal capitolato avverranno con atti separati prodotti	
	e acquisiti direttamente dal Settore Servizi alla persona del Comune secondo quanto	
	oltre indicato.	
	4) La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione	
	dello stesso, che sarà effettuato tramite apposito verbale.	
	5) Il corrispettivo massimo complessivo , omnicomprensivo, calcolato sulle	
	dimensioni ora/figura professionale indicate nel capitolato cui si rinvia è pari a	

	_____. Gli oneri di sicurezza per	
	rischi interferenziali sono pari a zero. I prezzi unitari sono rappresentati dalle tariffe	
	orarie delle figure professionali, di seguito riportate, che, moltiplicate per il	
	dimensionamento massimo orario previsto dal capitolato, determinano il	
	corrispettivo massimo da erogare, a consumo, :	
	a) Relativamente alla figura professionale del Coordinatore, la tariffa oraria è pari	
	a _____ oltre iva	
	13	

	D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di	
	riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in	
	manca, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tutti gli importi	
	indicati si intendono Iva esclusa. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni	
	e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto	
	previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto	
	dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24	
	aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative	
	disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal	
	DM 27 giugno 2017. L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono	
	effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta	
	sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al	
	presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi	
	dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore	
	medesimo. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'emissione delle	
	fatture per tutte le attività avverrà al termine di ogni mese di riferimento sulla base	
	delle rendicontazioni /quantità effettivamente erogate, contenute nel verbale di	
	consuntivazione delle attività ed approvate , a decorrere dalla relativa data di	
	accettazione del servizio, al termine positivo della verifica di conformità cosiccome	
	indicato nel capitolato. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto	
	dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica	
	adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma	
	elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal	
	15	

	D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire	
	nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere.	
	Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi cui si	
	riferisce, il Codice Identificativo Gare (cig) nonché tutte le altre informazioni indicate	
	sul sito del Comune relative alla fatturazione elettronica verso il Comune, nel quale	
	sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle	
	fatture elettroniche e alle quali l'appaltatore si impegna ad attenersi. Si evidenzia,	
	altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) sarà inserito, a cura dell'appaltatore nelle	
	fatture e dovrà essere indicato nei pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi	
	scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui	
	l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti	
	puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti,	
	nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente atto	
	Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,	
	acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante	
	la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e	
	dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso	
	l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e	
	comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente	
	previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a	
	tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed	
	unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec da parte del Comune	
	16	

	Si procederà alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi	
	dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del	
	contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in	
	seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa	
	acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
	In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente	
	all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di	
	qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal	
	Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo	
	accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare	
	esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità	
	contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle	
	certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun	
	interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni	
	dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul	
	conto corrente n. _____ intestato	
	all'Appaltatore presso _____ codice	
	IBAN: _____. L'Appaltatore	
	dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e	
	ss.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui	
	predetto/i conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale,	
	ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del	
	contratto. L'appaltatore , ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010,	
	17	

	eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI	Nel caso in cui risulti aggiudicatario del
	Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata	
	la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno	
	provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate,	
	corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del	
	Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da	
	parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi	
	alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di	
	spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune direttamente a	
	favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del	
	RTI medesimo. In ogni caso la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata	
	a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate	
	dalle singole imprese membri del RTI e in maniera unitaria le fatture di tutte le imprese	
	raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da	
	ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i.	
	L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente	
	noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito	
	indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le	
	variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare	
	eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già	
	effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del	
	D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del	
	19	

	Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni	
	pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa,	
	procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento	
	derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare	
	complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A.	
	comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune	
	applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun	
	interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto	
	sopra stabilito.	
	Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di	
	monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata	
	dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le	
	informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata	
	dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del	
	Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la	
	diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione	
	creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non	
	potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva	
	approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte	
	dell'appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente	
	contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.	
	6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche	

	contenute negli atti progettuali e nell'offerta tecnica. L'Appaltatore si impegna ad	
	eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le	
	esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o	
	interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi	
	pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni	
	contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal	
	Comune e/o da terzi. Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto dal	
	Capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione	
	dell'Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni	
	contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con	
	istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro	
	assegnate e rispondenti alle caratteristiche descritte nel capitolato ovvero a quelle	
	migliorative eventualmente offerte e con un contratto di lavoro nei termini di legge. Le	
	risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici	
	del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di	
	sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati	
	anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Allo scadere	
	del contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le	
	postazioni di lavoro messi a disposizione del Comune. Inoltre tutto il materiale	
	documentario andrà riconsegnato al Comune, mantenendo intatta l'organizzazione	
	fisica costituita. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti	
	disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)	
	nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal	
	21	

	e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato , così come	
	ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne	
	fare opere derivate. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a quanto	
	stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il	
	Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'apposito	
	articolo del presente atto relativo alla risoluzione del presente contratto e dell'art.	
	1456 del codice civile	
	L'appaltatore garantisce che gli eventuali programmi utilizzati per l'esecuzione	
	dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune	
	cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'appaltatore anche per il	
	fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra l'appaltatore e le	
	ditte fornitrici. L'appaltatore prende atti che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia	
	di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui al presente atto , dovrà	
	provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione	
	delle soluzioni stesse.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o	
	nel Capitolato a:	
	a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a	
	quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente	
	impartite dal Comune;	
	b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle	
	prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e	
	tutela ambientale;	

	c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;	
	d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'offerta tecnica;	
	e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;	
	f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;	
	g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;	
	h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;	
	i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;	
	j) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività	

	e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia	
	influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le	
	variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione	
	dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.	
	j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento	
	dei dipendenti pubblici, l'appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi	
	professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex	
	dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30	
	marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6	
	novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'appaltatore dichiara di essere	
	altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento	
	recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di	
	comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso	
	nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente	
	contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da	
	rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.	
	L'appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché	
	situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante	
	l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il	
	rispetto, da parte dell'appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è	
	causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti	
	dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore	

	avviso dell'appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio.	
	8) L'appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di	
	rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto	
	collettivo di lavoro di categoria applicabile. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo	
	il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche	
	dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti	
	collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui	
	questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
	validità del presente contratto. Per le prestazioni richieste l'appaltatore si obbliga ad	
	avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di	
	somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una	
	delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti	
	attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma	
	3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto . È a	
	carico dell'appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli	
	infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti	
	i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli	
	operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Comune, a semplice	
	richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in	
	tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo	
	indenne il Comune da qualsivoglia onere e responsabilità. L'appaltatore riconosce al	
	Comune la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle	
	30	

	prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Comune non idonee alla	
	perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'appaltatore si obbliga a proporre e a	
	mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla	
	comunicazione via pec da parte del Comune, o di quello diverso che dovesse essere	
	assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di	
	lavoro. L'appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il	
	nominativo del responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto	
	<i>(Responsabile dell'appalto)</i> comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al	
	Comune. Il Responsabile dell'appalto sarà l'interlocutore del Comune per qualsivoglia	
	richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione	
	del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua	
	indipendenza del personale dal Comune. In considerazione di quanto precede, il	
	Responsabile dell'appalto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare	
	all'interno dell'appaltatore ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'appaltatore e il Comune, in	
	virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli	
	opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo,	
	nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i)	
	assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Comune ii)	
	assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da	
	parte del Comune iii) inserite nell'organizzazione del Comune. Il Comune si riserva di	
	verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile	
	dell'appalto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento,	
	fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30	

	comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Comune riscontri che il documento unico	
	di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno	
	o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed	
	il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), il Comune provvederà a	
	trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per	
	le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente	
	agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
	dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei	
	soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il	
	Comune inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a	
	provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del	
	termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e	
	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il	
	Comune pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
	arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore, oppure,	
	ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi	
	dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente. Il Comune predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte	
	direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Comune sia stata	
	formalmente contestata dall'appaltatore, il Comune stesso provvederà all'inoltro delle	
	richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari	
	accertamenti	
	9) L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al	

	<p>riarsarcimento dei danni sbiti dal Comune, di mantenere riservati per tutta la durata</p> <p>del contratti e per i conque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto</p> <p>contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in</p> <p>adempimento del presente contratto, ivi comprese quelle che transitano per le</p> <p>apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a</p> <p>conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne</p> <p>oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente</p> <p>necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli</p> <p>obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei</p> <p>rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni</p> <p>successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui</p> <p>sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in</p> <p>esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che</p> <p>siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta</p> <p>osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri</p> <p>eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli</p> <p>obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di</p> <p>riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente</p> <p>contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che</p> <p>dovessero derivare al Comune. L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del</p> <p>contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione</p> <p>dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel</p> <p>successivo articolo, l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla</p>	
	33	

	normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché	
	alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia	
	10) L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente	
	contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,	
	nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il	
	trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del	
	contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta	
	normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve	
	intendersi in quest'ambito integralmente trascritto	
	Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso, in ottemperanza	
	a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici .	
	Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell'appaltatore	
	acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si	
	impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del	
	consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono	
	forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte	
	nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L'appaltatore acconsente, altresì, alla	
	pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti	
	previsti dal D.lgs. N. 50/2018 del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di	
	aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la	
	trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L.	

	190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore prende atto ed acconsente	
	alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di	
	pubblicare, tramite il sito internet sezione "Società Trasparente. Con la sottoscrizione del	
	contratto l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e	
	si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e	
	trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE	
	2016/679), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali,	
	pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.	
	In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le	
	finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure di	
	sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di	
	sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si	
	impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a	
	farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al	
	trattamento dei Dati personali. L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare	
	verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa,	
	volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati	
	personali applicate. In ragione dell'oggetto del contratto, essendo l'appaltatore chiamato	
	ad eseguire attività di trattamento di dati personali, con la sottoscrizione del contratto, il	
	medesimo viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi	
	dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento	
	dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto	

	anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'appaltatore si obbliga a manlevare e	
	mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente	
	promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e	
	violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del	
	presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero	
	avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla	
	non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle attività connesse e/o accessorie.	
	L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione	
	di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in	
	genere di privativa altrui; l'appaltatore , pertanto, si obbliga a manlevare il Comune, dalle	
	pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi	
	che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti	
	gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.	
	In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore	
	delle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di	
	cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune , quest'ultimo, fermo	
	restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia	
	fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o	
	ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le	
	forniture erogati	
	Come previsto nel capitolato, cui si rinvia, l'appaltatore ha stipulato una polizza	
	assicurativa che è stata analizzata dal Settore nella cui sfera rientra il servizio	

	comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall'appaltatore,	
	quest'ultimo dovrà trasmettere al Comune entro venti giorni dal relativo pagamento	
	copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora	
	l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni	
	dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a favore	
	dell'appaltatore. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al	
	Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le	
	sudette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del	
	presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere le	
	attività oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di	
	svolgimento delle attività agli stessi affidate.	
	L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio	
	dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Il	
	contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa	
	direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito	
	operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore	
	allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali	
	forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il	
	titolare del subappalto o del cottimo. EVENTUALE VERIFICARE IL CASO Analoga	
	dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di	
	raggruppamento temporaneo, società o consorzio.	
	Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:	
	- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti	

	di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata	
	- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo	
	dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,	
	il Comune non autorizzerà il subappalto.	
	In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procederà a	
	richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando	
	all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà	
	autorizzato.	
	Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la	
	definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa	
	qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia	
	incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-	
	contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune , prima	
	dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:	
	- il nome del sub-contraente;	
	- l'importo del sub-contratto;	
	- l'oggetto delle attività affidate.	
	L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali	
	informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri	

	dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del	
	Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi	
	retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del D.lgs.	
	n. 50/2016	
	L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia	
	pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto	
	qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune	
	inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la	
	risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso l'Appaltatore non	
	avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di	
	esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del	
	Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari	
	risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel	
	rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore	
	subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui	
	sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali	
	apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.	
	80 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs.	

	n. 50/2016	
	13) L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi	
	momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione	
	delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione	
	per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare	
	tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;	
	14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate	
	quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, e	
	fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente atto, in caso di eventuali ulteriori	
	prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato, nel presente atto e	
	nell'offerta tecnica potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,05	
	(zerovirgolazero cinque per mille) per mille e il 5% (cinque per cento) dell'ammontare	
	netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della	
	gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al dieci per	
	cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per	
	ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali	
	che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati	
	all'appaltatore per iscritto. L'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto,	
	le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel	
	termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione	
	stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine	
	indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a	
	42	

	giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate	
	all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di	
	applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in	
	sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare	
	la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata	
	richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si	
	riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca	
	che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del	
	Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o	
	indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il	
	Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove	
	costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle	
	penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i	
	corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a	
	concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo / valore	
	massimo complessivo del contratto; l'appaltatore prende atto, in ogni caso, che	
	l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali	
	non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite	
	43	

	del 10% (...) dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto	
	nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.	
	Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di	
	avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni	
	contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'appaltatore	
	tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà	
	contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali,	
	ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e	
	accumulati, danno luogo a penali . In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza,	
	il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1‰ (uno per mille)	
	dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo	
	(inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla	
	richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con	
	elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi	
	dall'emissione della nota di rilievo.	
	16) L'appaltatore ha prestato garanzia definitiva mediante	
 che copre le obbligazioni assunte con il presente	
	contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore	
	rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior	
	danno verso l'appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia	
	definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa	
	sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto	
	44	

	disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal	
	appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,	
	assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene	
	eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. In particolare, la	
	Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli del presente contratto	
	relativi alle "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti	
	dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità	
	civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; "Penali", "Condizioni	
	particolari di risoluzione del presente contratto", salvo in ogni caso il risarcimento del	
	maggior danno. Il Comune ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i	
	danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti	
	dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la	
	somma incamerata. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva	
	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a	
	semplice richiesta scritta. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la	
	garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e,	
	comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del	
	presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Il Comune può	
	richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in	
	tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di	
	45	

	inottemperanza, il Comune conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai	
	corrispettivi dovuti all'appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a	
	misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per	
	cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del	
	D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del Comune verso l'appaltatore e	
	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'appaltatore all'Istituto garante,	
	di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità annuale dal	
	Comune in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'appaltatore dovrà inviare	
	per conoscenza al Comune la comunicazione che invia al Garante ai fini dello	
	svincolo. Quest'ultimo comunicherà al Comune il valore dello svincolo. L'ammontare	
	residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato	
	di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto. Resta fermo	
	tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	17) In caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi	
	assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore	
	comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dal Comune, il	
	medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere	
	definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare	
	una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il	
	risarcimento del danno.	
	Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare	
	complessivo delle penali superi il 10% (.....) del valore dello stesso, ovvero nel caso	
	46	

	di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il	
	Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere	
	all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento	
	dell'eventuale maggior danno.	
	In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente	
	alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai	
	sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa	
	dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con Pec, nei seguenti casi:	
	a) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una	
	delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla	
	gara;	
	b) l'appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente	
	contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c)	
	e secondo le linee guida A.N.AC	
	c) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'appaltatore in considerazione di	
	una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;	
	d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno	
	dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione	
	del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi	
	previste;	
	e) qualora l'appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le	
	caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti	

	progettuali o dall'offerta tecnica ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto	
	indicato negli atti progettuali o nell'offerta tecnica ;	
	f) Mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la	
	presa in consegna dell'appalto da parte dell'appaltatore nel termine a tal fine fissato	
	dal Comune.	
	g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
	risultino positivi;	
	h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nell'apposito punto del presente	
	contratto;	
	i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del	
	D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R.	
	445/2000;	
	j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n.	
	231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
	k) in caso di avvalimento, ove in ragione di quanto dichiarato dall'appaltatore,	
	risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i;	
	l) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa	
	entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da	
	parte del Comune;	
	m) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;	
	n) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro il Comune secondo quanto previsto nell'apposito punto del	
	presente contratto;	

	reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i.;	
	b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;	
	Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.	
	1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la propria	
	compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura	
	cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318	
	cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353	
	bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva	
	comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione	
	del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014	
	convertito in legge 114 del 2014.	
	Il Comune , quando accerta un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle obbligazioni	
	assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la	
	contestazione degli addebiti all'appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non	
	inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà presentare le proprie	
	controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il	
	termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la	
	risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita	
	ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno	
	dell'appaltatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno	
	Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle	
	previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere	
	50	

	18) Il Comune ha diritto nei casi di a) giusta causa b) reiterati inadempimenti	
	dell' appaltatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto	
	o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso . In tal caso, l'appaltatore ha	
	diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i	
	corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi	
	pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle	
	spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c Si conviene che la	
	giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo :	
	a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che	
	proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui	
	venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il	
	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari	
	dell'appaltatore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e	
	s.m.i;	
	b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il	
	contratto;	
	In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che	
	abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dei servizi, lo stesso	
	Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con	
	un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'appaltatore via pec .	
	Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs.	
	52	

	159/2011, il Comune ha diritto, altresì, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione,	
	di recedere dal contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni	
	da comunicarsi all'appaltatore a mezzo pec previo il pagamento da parte del Comune delle	
	prestazioni in suo favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in	
	magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle prestazioni di servizio non eseguite. Il	
	decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei	
	quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle	
	prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del	
	corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore. Nelle	
	fattispecie di cui sopra l'appaltatore rinuncia, ora per allora, espressamente, ora per allora, a	
	qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o	
	indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.	
	Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,	
	assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. Il Comune effettuerà	
	la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.	
	In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal	
	decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 2012 n.	
	135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi	
	tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a	
	quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a.	
	ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488	
	successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di	
	questi ultimi ed l'operatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso	
	53	

	applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split	
	payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014,	
	come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21	
	giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM	
	23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017	
	20) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta	
	disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando	
	le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in	
	ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis	
	della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria,	
	del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di	
	risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8,	
	secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge.	
	L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il	
	mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o	
	postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto	

	L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
	comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo	
	della provincia di Monza Brianza/Milano. Il Comune verificherà che nei	
	contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto,	
	un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.	
	Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a	
	trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2,	
	quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del	
	d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata	
	inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il	
	subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a	
	verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,	
	richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare,	
	all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di	
	legge e di contratto.	
	In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti	
	correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore	
	è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette	
	giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro	

	sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai	
	pagamenti già effettuati.	
	In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della	
	determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza	
	sui contratti pubblici (oggi ANAC).	
	21) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune sarà	
	competente in via esclusiva il Foro di Monza . E' esclusa la clausola arbitrale.	
	22) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula	
	del contratto, ivi comprese le spese di registrazione . L'Appaltatore dichiara che le	
	prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di	
	operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa,	
	ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere	
	applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86	
	con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è	
	assolta in modalità telematica emdianete "Modello Unico Informatico" ai sensi	
	dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal	
	DM 22/02/2007 per l'importo di euro 45. (eventuale per ONLUS) il presente atto è	
	redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto	
	del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642;	
	23) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del	
	presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale,	
	nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del	

	Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero	
	recedere dal contratto.	
	VERIFICARE IL CASO In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le	
	disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del d.LGS. N. 50/2016.	
	Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta	
	e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di	
	liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del	
	D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter,	
	del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione	
	giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i	
	soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del	
	completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle	
	medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta	
	24) L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n.	
	190/2012 e di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune	
	nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,	
	predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet del medesimo, e di uniformarsi ai	
	principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'appaltatore e	
	il Comune. L'appaltatore , per effetto della sottoscrizione del presente contratto,	
	promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad	
	operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad	
	uniformarsi alle previsioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di	

